

38.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA**COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA****INDICE**

	PAG.
Disegno di legge di conversione n. 1377 (Articolo unico, modificazioni apportate dalla Commissione in sede di conversione, articoli del relativo decreto-legge, emendamenti ed articoli aggiuntivi e ordini del giorno)	697
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	772
Ministro della difesa (Trasmissione di documento)	773
Missioni valevoli nella seduta del 4 agosto 1992	771
Proposta di legge costituzionale (Annunzio)	771
Proposta di legge costituzionale di iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo (Annunzio)	771
Proposte di legge:	
(Annunzio)	771
(Ritiro)	772
Risoluzione, interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	773

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306, RECANTE MODIFICHE
URGENTI AL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE E PROVVEDI-
MENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA (APPROVATO DAL
SENATO) (1377)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ARTICOLO. 1.

1. Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il comma 1-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è così modificato:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1993, su proposta del Ministro dell'in-

terno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: »;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) iscrizione in un registro presso il Ministero dell'interno, delle nuove e delle precedenti generalità, dei dati anagrafici, sanitari e fiscali relativi alla persona, nonché di quelli relativi al possesso, da parte della stessa, di abilitazioni e ogni altro titolo richiesto dalla legge per l'esercizio di determinate attività; previsione che gli atti, provvedimenti e certificati relativi alla stessa persona, compresi gli atti e i certificati di stato civile e loro estratti, possano essere rilasciati, anche in assenza di generalità, dai competenti uffici ed organi, all'autorità designata dal Ministero dell'interno, a richiesta di quest'ultima ».

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE IN SEDE DI
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306**

L'articolo 1 è soppresso.

All'articolo 2, al comma 2:

nell'alinnea, le parole: « del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 » sono sostituite dalle seguenti: « delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 »;

nella lettera c), le parole: « Quando per la notificazione » sono sostituite dalle seguenti: « Quando per le notificazioni ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (Verbali di prove di altri procedimenti e acquisizione di documenti). — 1. L'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“ART. 238. — (Verbali di prove di altri procedimenti). — 1. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.

2. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.

3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili.

4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti vi consentono; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo”.

2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"ART. 238-bis. — (Sentenze irrevocabili). — 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3".

3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"ART. 190-bis. — (Requisiti della prova in casi particolari). — 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario".

4. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, le parole "dell'articolo 190, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 190, comma 1, e 190-bis" ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — (Intercettazioni ambientali). — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis".

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa" ».

All'articolo 4, nell'linea del comma 7 e nell'linea del comma 8, le parole: « del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 » sono sostituite dalle seguenti: « delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ».

All'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore” ».

All'articolo 6, al comma 2, capoverso 8, sono aggiunte, in fine, le parole: « , sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale). — 1. Nell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495”.

2. Dopo l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

“ART. 147-bis. — (Esame delle persone che collaborano con la giustizia). — 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o in caso di urgenza il presidente, anche di ufficio, può disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame può svolgersi a distanza. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame.

2. Le modalità di cui al comma 1 possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, ovvero nel caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame”.

3. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento".

4. L'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"ART. 500. — (*Contestazioni nell'esame testimoniale*). — 1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

2. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

2-bis. Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni.

3. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.

4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

5. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame.

6. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo ».

All'articolo 8:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Dopo l'articolo 511 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"ART. 511-bis. — (*Letture di verbali di prove di altri procedimenti*). — 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511." »;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Nel comma 1 dell'articolo 512 del codice di procedura penale le parole "degli atti assunti dal pubblico ministero" sono

sostituite dalle seguenti: "degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero".

2-bis. Dopo l'articolo 512 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"ART. 512-bis. — (*Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero*). — 1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non è stata citata, ovvero, essendo stata citata, non è comparsa" ».

Al Titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente:

« Modifiche al codice penale e disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio ».

All'articolo 11:

al comma 1, al capoverso, la rubrica è sostituita dalla seguente: « (False informazioni al pubblico ministero) »; *e le parole:* « o dalla polizia giudiziaria » *sono soppresse;*

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il primo comma dell'articolo 377 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi" ».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

« ART. 11-bis. — (*Modifica dell'articolo 416-bis del codice penale*) — 1. Al terzo comma dell'articolo 416-bis del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali".

ART. 11-ter. — (*Modifica all'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*) — 1. Al primo comma dell'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da uno a quattro anni".

ART. 11-*quater*. — (*Usura e usura impropria*). — 1. All'articolo 644 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, le parole da: "fino a due" a: "quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nell'esercizio di una attività professionale o di intermediazione finanziaria".

2. Dopo l'articolo 644 del codice penale è inserito il seguente:

"ART. 644-*bis*. — (*Usura impropria*). — Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644" ».

Al capo II del Titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente:

« Disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio ».

All'articolo 12:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni. »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Dopo il secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

"I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati." »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. »;

al comma 8 le parole da: « di otto per le armi » fino alla fine del comma sono soppresse;

i commi 9 e 10 sono soppressi;

il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite modalità di comunicazione attraverso consegna di supporto magnetico mobile o di trasmissione per via telematica ».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« ART. 12-bis. — (Giudizio direttissimo). — 1. Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.

ART. 12-ter. — (Disposizioni in materia di stupefacenti). — 1. Nel comma 1 dell'articolo 97 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "dal comandante del nucleo di polizia tributaria,", sono inserite le seguenti: "o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,".

ART. 12-quater. — (Ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati). — 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i

quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, procedono alla sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da taluno dei delitti indicati nei suddetti articoli, o altrimenti procedono in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza ovvero in modo da consentirne l'impiego.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono altresì punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a delitti concernenti armi, munizioni od esplosivi, acquistano o ricevono od occultano o comunque si intromettono nel fare acquisire, ricevere od occultare le armi, le munizioni o gli esplosivi medesimi.

3. Delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, se richiesta dagli ufficiali di polizia giudiziaria procedenti, può, con decreto motivato, differire il sequestro del denaro, dei beni o delle altre utilità, ovvero delle armi, delle munizioni o degli esplosivi fino alla conclusione delle indagini disponendo se necessario specifiche prescrizioni per la conservazione.

4. L'esecuzione delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è disposta dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri ovvero della Guardia di finanza a seconda che si tratti di servizio appartenente all'una o all'altra forza di polizia; è disposta dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso quando ad essa procedono ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia.

ART. 12-quinquies. — (*Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori*). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, coloro nei cui confronti sono svolte indagini per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 629, 630, 644 e 644-bis del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o

avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a quattro anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« ART. 14-bis. — (*Interpretazione del primo comma dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario*). — 1. La disposizione del primo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui indica i limiti che la pena inflitta non deve superare perché il condannato possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale, va interpretata nel senso che deve trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive ».

All'articolo 15, comma 1, lettera a), dopo il primo periodo del comma 1 è inserito il seguente: « Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), e 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ».

All'articolo 16:

al comma 3:

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« ART. 18-bis. — (*Colloqui a fini investigativi*) — 1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2 del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata. »;

nel terzo capoverso è soppressa la parola: « esclusivamente »;

nel quinto capoverso, dopo le parole: « è attribuita », sono inserite le seguenti: « , senza necessità di autorizzazione, ».

al comma 6 le parole: « Nel sesto comma dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726 », sono sostituite dalle seguenti: « Nel comma 6 dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486 ».

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — *(Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria).* — 1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria previsto dalle tabelle A, B, parte I e parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, è aumentato, nel ruolo degli agenti e assistenti, di 2.000 unità.

2. Per la copertura del 50 per cento dei posti che si rendono vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria per effetto dell'aumento di organico di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia si avvale dei volontari in ferma di leva prolungata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati in congedo che presentino apposita domanda e risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Per la copertura dell'ulteriore 50 per cento dei posti il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi degli agenti ausiliari previsti dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il cui reclutamento, subordinato al prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle Forze armate, avviene dal contingente di leva in chiamata nell'anno, con le procedure stabilite dalla legge 7 giugno 1975, n. 198, e successive modificazioni. Le assunzioni di cui al presente comma avvengono secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213.

3. Gli agenti reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso di formazione tecnico-professionale della durata di tre mesi durante il quale è attribuito loro il trattamento economico previsto per gli agenti ausiliari. I corsi sono effettuati nelle stesse scuole e strutture dell'Esercito, ad opera del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

4. Nelle assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria la riserva di posti di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è elevata al 50 per cento.

5. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 20.386 milioni per l'anno 1992, in lire 63.823 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni a decorrere dall'anno 1994 ».

Al Titolo V, la rubrica è sostituita dalla seguente:

« Modifiche alle norme dell'ordinamento giudiziario e alle disposizioni in materia di sospensione di termini processuali ».

Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:

« ART. 21-bis. — (*Sospensione dei termini delle indagini preliminari*). — 1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come sostituito dall'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1990, n. 193, è aggiunto il seguente:

“La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”.

ART. 21-ter. — (*Trattamento economico di missione per magistrati applicati*). — 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, è inserito il seguente:

“La limitazione contenuta nel terzo comma non si applica nei confronti dei magistrati applicati ai sensi degli articoli 76-bis, comma 6-bis, e 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni”.

ART. 21-quater. — (*Procuratore nazionale antimafia*). — 1. Il comma 2 dell'articolo 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituito dal seguente:

“2. Alla Direzione è preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali”.

2. Nel citato articolo 76-bis del regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possieda, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2”.

3. Il termine di quattro anni previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successivamente modificato dall'arti-

colo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, non opera per la prima nomina del procuratore nazionale antimafia e dei magistrati addetti con funzione di sostituti alla Direzione nazionale antimafia.

4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura dispone, con modalità urgenti, una nuova pubblicazione delle vacanze dei posti di procuratore nazionale antimafia e di sostituto presso la Direzione nazionale antimafia, ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

ART. 21-quinquies. — (Magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia). — 1. Il comma 4 dell'articolo 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituito dal seguente:

“4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di corte d'appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Uno dei sostituti addetti assume le funzioni di procuratore nazionale aggiunto antimafia. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia”.

ART. 21-sexies. — (Reversibilità delle funzioni). — 1. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di legittimità o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione possono essere destinati, a domanda, anche ad un ufficio con funzioni di merito.

2. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di appello o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione possono essere destinati, a domanda, a qualunque altro ufficio con funzioni di merito ».

All'articolo 22:

la rubrica è sostituita dalla seguente:

« (Proposta di misure di prevenzione e sequestro dei beni) »;

al comma 1 sono premessi i seguenti:

« 01. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, già sostituito dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è sostituito dal seguente:

“ART. 2. — 1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di

residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela dell'incolumità della persona interessata, il questore o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della Repubblica possono chiedere al tribunale, con la proposta di cui al comma 1, o anche successivamente, di disporre l'obbligo di soggiorno in una località specificamente indicata dal questore ed avente idonee caratteristiche territoriali e di sicurezza.

3. Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il tribunale provvede entro dieci giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della predetta legge n. 1423".

02. Al comma 4 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 14 della legge 13 dicembre 1982, n. 646, e successivamente modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il secondo periodo è soppresso. »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere agli oneri di carattere sanitario, assistenziale e di prima sistemazione derivanti dall'esecuzione del presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Per i servizi aggiuntivi e gli investimenti predisposti dai comuni, per le opere relative all'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'interno è autorizzato a effettuare erogazioni straordinarie a favore dei comuni medesimi e può autorizzare gli stessi ad avvalersi, in deroga alle disposizioni vigenti, del fondo di incentivazione degli investimenti, nell'ambito degli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

« ART. 22-bis. — (Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575). — 1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate, con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale".

2. Al secondo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 3, 4, 5 e 5-ter dell'articolo 10".

3. Nel comma 1 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e dispongono divieti" sono sostituite dalle seguenti: "o di condanna, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5-*ter*, e di quelli che dispongono divieti" ».

All'articolo 24, nel quarto capoverso dell'articolo 3-quater, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento ».

All'articolo 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Ogni sei mesi, il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione su ciascun caso di applicazione delle norme di cui al presente articolo, senza indicazione nominativa e con l'indicazione dei risultati ottenuti ».

Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:

« ART. 25-*bis*. — (*Perquisizioni di edifici*). — 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.

3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 è data notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

ART. 25-*ter*. — (*Intercettazioni preventive*). — 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, su richiesta del Ministro dell'interno o, per sua delega, del direttore della Direzione investigativa antimafia, dei responsabili a livello centrale dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o del questore, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere

eseguite può autorizzare con decreto l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, nonché l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando le intercettazioni medesime siano necessarie per la attività di prevenzione e di informazione in ordine ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

2. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal procuratore della Repubblica con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi del medesimo comma 1, il procuratore della Repubblica può autorizzare che le operazioni di intercettazione siano eseguite con impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica.

3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di ogni valore ai fini processuali. Le registrazioni, una volta ultimate le operazioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni stesse.

ART. 25-quater. — (*Soggiorno cautelare*). — 1. Il procuratore nazionale antimafia, anche su richiesta della Direzione investigativa antimafia ovvero dei servizi centrali e interprovinciali previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, può disporre il soggiorno cautelare di coloro nei cui confronti abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale avvalendosi delle condizioni previste nell'articolo 416-bis del codice penale od al fine di agevolare l'attività delle associazioni indicate nel medesimo articolo 416-bis.

2. La misura di cui al comma 1 non può avere durata superiore ad un anno; alla scadenza del termine stabilito ovvero quando sono cessate le condizioni che ne avevano determinato l'applicazione, la misura è revocata dal procuratore nazionale antimafia; questi, ove ne sussistano i presupposti, può richiedere nei confronti della medesima persona l'applicazione di una misura di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Con il provvedimento che applica la misura del soggiorno cautelare sono determinate le prescrizioni che la persona deve osservare ed è indicata la località ove la misura stessa deve essere eseguita.

4. L'allontanamento abusivo dalla località di soggiorno cautelare è punito con la reclusione da uno a tre anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

5. Entro dieci giorni dalla notificazione del decreto motivato che applica la misura del soggiorno cautelare, l'interessato può proporre richiesta di riesame al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo ove ha sede il procuratore nazionale antimafia. La richiesta può essere presentata o trasmessa alla cancelleria del giudice, anche a mezzo di difensore munito di mandato speciale. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta,

sentito il procuratore nazionale antimafia il quale trasmette senza ritardo gli elementi su cui si fonda il decreto. Il giudice, se non deve dichiarare l'inammissibilità, annulla o conferma il decreto oggetto del riesame. Contro la decisione del giudice, il procuratore nazionale antimafia, l'interessato o il difensore di quest'ultimo possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione medesima. La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del decreto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo il Titolo VII è inserito il seguente:

« Titolo VII-bis — Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

ART. 25-quinquies. — (*Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari*). — 1. È istituita, per la durata della XI legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Uguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

ART. 25-sexies. — (*Composizione della Commissione*) — 1. La Commissione è composta di venticinque senatori e di venticinque

deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 25-septies. — (*Audizioni e testimonianze*) — 1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 25-octies. — (*Richiesta di atti e documenti*). — 1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui al presente Titolo.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 25-novies. — (*Segreto*). — 1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 25-octies, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 25-decies. — (*Organizzazione interna*). — 1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati ».

All'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni in materia di giustizia minorile, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1992, di lire 1.919 milioni per l'anno 1993 e di lire 5.420 milioni per l'anno 1994 per la manutenzione, riparazione, adattamento e ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti in uso agli uffici giudiziari minorili ed ai servizi centrali e periferici dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, per la predisposizione di servizi, interventi e programmi in favore dei minori, per la gestione di attrezzature e di beni, compresi gli impianti, le macchine, gli strumenti, anche telefonici ed informatici, gli arredi di supporto ai locali adibiti a servizi minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili, per le missioni del personale, nonché per l'attività di formazione del personale della giustizia minorile da svolgersi in raccordo con la Scuola superiore della pubblica amministrazione ».

L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« ART. 28. — (*Copertura finanziaria*). — 1. La spesa a regime derivante dall'attuazione del presente decreto è valutata in lire 123.480 milioni a decorrere dall'anno 1995.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e 27, valutato in lire 27.386 milioni per l'anno 1992, in lire 78.642 milioni

per l'anno 1993 ed in lire 128.900 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

TABELLA A (articolo 26)

*LA COMMISSIONE HA RIPRISTINATO IL TESTO DELLA TABELLA
A ALLEGATA AL DECRETO-LEGGE, INTEGRALMENTE SOSTITUITA
DAL SENATO.*

TABELLA B (articolo 26)

*LA COMMISSIONE HA RIPRISTINATO IL TESTO DELLA TABELLA
B ALLEGATA AL DECRETO-LEGGE, INTEGRALMENTE SOSTITUITA
DAL SENATO.*

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
E ALLE NORME AD ESSO COLLEGATE

CAPO I.

PROVE.

ARTICOLO 1.

(Testimonianza indiretta. Falso testimone)

1. In fine al comma 1 dell'articolo 195 del codice di procedura penale è inserito il seguente periodo: « Tuttavia, se le persone risiedono all'estero, il giudice dispone che esse siano chiamate a deporre solo se ritiene assolutamente necessario il loro esame. ».

2. Il comma 2 dell'articolo 207 del codice di procedura penale è soppresso.

ARTICOLO 2.

(Esame di persona imputata in un procedimento connesso)

1. L'articolo 210 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni. »;

b) nel comma 5, le parole « dagli articoli 194, 195 e 499 » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 194, 195, 499 e 503 ».

2. L'articolo 142 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso »;

b) il comma 1 è soppresso;

c) nel comma 2, dopo le parole « Quando per la notificazione », sono inserite le seguenti: « dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice »;

d) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

« d) l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice; ».

ARTICOLO 3.

(Verbali di prova di altri procedimenti e acquisizione di documenti)

1. L'articolo 238 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. È consentita l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel giudizio ovvero di verbali di cui è stata data lettura nello stesso. »;

b) nel comma 3, le parole « di atti che non sono ripetibili » sono sostituite dalle seguenti: « di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili »;

c) nel comma 4, le parole « a norma dei commi precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « a norma del comma 2 ».

2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 238-bis. — *(Sentenze irrevocabili)*. — 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono in ogni caso essere acquisite e sono liberamente valutate ai fini stabiliti dall'articolo 187. ».

3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 190-bis. — *(Requisiti della prova in casi particolari)*. — 1. Quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario. ».

4. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, le parole « dell'articolo 190 comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 190 comma 1 e 190-bis ».

CAPO II.

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INDAGINE.

ARTICOLO 4.

(Attività a iniziativa della polizia giudiziaria)

1. L'articolo 347 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari. »;

c) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: « Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. ».

2. L'articolo 348 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. »;

b) nel comma 3, le parole « nell'ambito delle direttive impartite » sono sostituite dalle seguenti: « anche nell'ambito delle direttive impartite ».

3. Il comma 7 dell'articolo 350 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503, comma 3. ».

4. L'articolo 351 del codice di procedura penale è così modificato:

a) in fine al comma 1, è inserito il seguente periodo: « Si applica la disposizione del secondo periodo dell'articolo 362. »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto. ».

5. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 357 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« c) informazioni assunte a norma dell'articolo 351; ».

6. L'articolo 380 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera l) del comma 2, sono soppresse le parole « della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis, comma 2, del codice penale » nonché la virgola dopo esse;

b) dopo la lettera l) del comma 2 è inserita la seguente:

« l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale; ».

7. Dopo l'articolo 108 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 108-bis. — (Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato). — 1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347, commi 1 e 2, del codice, sono trasmesse senza ritardo.

2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione. ».

8. Il primo periodo dell'articolo 112 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dai seguenti: « La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attività di indagine prevista dall'articolo 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale. ».

9. Dopo il comma 2 dell'articolo 117 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci. ».

10. L'articolo 118 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, dopo le parole « ufficiale di polizia giudiziaria », sono inserite le seguenti: « o del personale della Direzione investigativa antimafia »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata. ».

11. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità di consegna dei supporti magnetici mobili e della comunicazione via cavo da parte degli organi di polizia giudiziaria.

12. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia sono disciplinate le procedure dell'inserimento delle comunicazioni redatte su supporto magnetico o trasmesse via cavo, in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale e per la conseguente formale registrazione delle notizie stesse disposta dal pubblico ministero.

ARTICOLO 5.

(Attività del pubblico ministero)

1. Nel comma 5 dell'articolo 360 del codice di procedura penale, le parole « agli effetti del giudizio » sono sostituite dalle seguenti: « nel dibattimento ».

2. Il secondo periodo dell'articolo 362 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203. ».

3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati. ».

4. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 373 del codice di procedura penale è sostituita dalle seguenti:

« d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362;

d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363; ».

ARTICOLO 6.

(Chiusura delle indagini preliminari. Fascicolo per il dibattimento)

1. In fine al comma 2 dell'articolo 405 del codice di procedura penale è inserito il seguente periodo: « Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a) ».

2. L'articolo 406 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 406. — (*Proroga del termine*). — 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.

2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.

3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili. ».

3. La lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *a)* i delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, nonché il delitto previsto dall'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; ».

4. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale è così modificata:

« *d)* i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria; ».

CAPO III.

GIUDIZIO

ARTICOLO 7.

(Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale)

1. L'articolo 468 del codice di procedura penale è così modificato:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prova di altro procedimento penale deve farne espressa menzione scritta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali si chiede altresì la citazione, la parte deve indicare a pena di inammissibilità le ragioni per le quali l'esame è assolutamente necessario. La stessa indicazione deve essere fatta, a pena di inammissibilità, anche quando è richiesta la citazione di una persona esaminata in sede di incidente probatorio. In tali casi, la citazione di dette persone è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495.

4-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la citazione delle persone indicate nell'articolo 210. ».

2. Dopo l'articolo 147 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« *ART. 147-bis.* — *(Esame delle persone che collaborano con la giustizia).* — 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il presidente, anche di ufficio, può disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili adeguati mezzi tecnici, l'esame può svolgersi a distanza. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame. ».

ARTICOLO 8.

(Contestazioni nell'esame delle parti. Atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione)

1. Il comma 5 dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3. ».

2. Nell'articolo 512 del codice di procedura penale, le parole « degli atti assunti dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ».

CAPO IV.

MISURE CAUTELARI.

ARTICOLO 9.

(Divieto di espatrio)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 281 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio. ».

ARTICOLO 10.

(Computo della custodia cautelare all'estero)

1. L'articolo 722 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 722. — *(Custodia cautelare all'estero)*. — 1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'articolo 303, comma 4, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 4. ».

TITOLO II.

MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ARMI

CAPO I.

MODIFICHE AL CODICE PENALE.

ARTICOLO 11.

(Reati contro l'amministrazione della giustizia)

1. Dopo l'articolo 371 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 371-bis. — *(False informazioni al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria)*. — Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. ».

2. Nell'articolo 372 del codice penale, le parole « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni ».

3. Dopo l'articolo 374 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 374-bis. — *(False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria)*. — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria. ».

4. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 375. — *(Circostanze aggravanti)*. — Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo. ».

5. Il primo comma dell'articolo 376 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. ».

6. Il primo comma dell'articolo 377 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurlo a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte di un terzo. ».

7. L'articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 384. — (*Casi di non punibilità*). — Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimoniaio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione. ».

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMI.

ARTICOLO 12.

(Disposizioni in materia di armi)

1. Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sono determinate le modalità per l'attuazione della disposizione del comma 1.

3. Al quarto comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole « a carica esplosiva, autopropellenti » sono sostituite dalle seguenti: « a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti ».

4. Al primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: « I commercianti di armi devono, altresì, comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati ».

5. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: « e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività ».

6. Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: « I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni, la specie, i contrassegni e le quantità delle munizioni vendute e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati ».

7. Il comma 2 dell'articolo 37 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

8. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: « La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo, di otto per le armi da caccia di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e di sei per le armi per uso sportivo. ».

9. Coloro che detengono legittimamente armi da caccia in numero superiore a quello consentito ai sensi dell'articolo 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per averle acquistate a norma del comma 2 dell'articolo 37 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a cedere le armi in eccesso a soggetti legittimati ad acquistarle, ovvero a consegnarle all'ufficio di pubblica sicurezza o alla stazione dei carabinieri competente per territorio nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvi i casi in cui venga rilasciata apposita licenza di collezione.

10. Chiunque non osserva le disposizioni del comma 9 è punito con le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO III.

NUOVE MISURE PER LA PROTEZIONE DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

ARTICOLO 13.

*(Disposizioni sulla custodia di coloro
che collaborano con la giustizia)*

1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — 1. Per gravi e urgenti motivi di sicurezza, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel

cui distretto ha sede l'istituto penitenziario, può autorizzare, su richiesta del Capo della polizia, che ne informa il Ministro dell'interno, che le persone detenute per espiazione della pena o internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza siano custodite in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Negli stessi casi, il procuratore generale nel cui distretto la persona è ristretta ovvero ha la residenza o il domicilio può autorizzare specifiche modalità esecutive delle misure alternative alla detenzione diverse dalla liberazione anticipata.

2. Le autorizzazioni previste dal comma 1 possono essere date anche prima dell'inizio della esecuzione della pena o della misura di sicurezza, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto la persona da ammettere allo speciale programma di protezione ha la residenza o il domicilio.

3. Quando si tratta di persone detenute o internate per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal procuratore generale d'intesa con il procuratore nazionale antimafia. ».

2. Dopo l'articolo 13-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

« ART. 13-ter. — 1. Nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono disposte sentita l'autorità che ha deliberato il programma, la quale provvede ad acquisire informazioni dal pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento può essere adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21, 30-ter, 47, 47-ter e 50. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui l'autorità indicata nel comma 1 ha espresso avviso sfavorevole.

3. Per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha il domicilio.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario applicabili alle persone ammesse o da ammettere allo speciale programma di protezione. ».

3. Nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria o dalle forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque di

interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione. ».

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

« 3. All'atto della sottoscrizione del programma, l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione di cui all'articolo 10. ».

TITOLO IV.

NORME IN MATERIA PENITENZIARIA

ARTICOLO 14.

(Divieti conseguenti a reati commessi durante l'espiazione della pena)

1. All'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.

6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.

7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura. ».

ARTICOLO 15.

(Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata)

1. L'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato:

a) la rubrica e il comma 1 sono sostituiti dai seguenti: « *Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*. — 1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 13-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito

con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma del codice penale e all'articolo 73, limitamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3. ».

2. Nei confronti delle persone detenute o internate per taluno dei delitti indicati nel primo periodo del comma 1 che fruiscono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle misure alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno, l'autorità di polizia, ove lo ritenga, comunica al giudice di sorveglianza competente che le persone medesime non si trovano nella condizione per l'applicazione dell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso il tribunale o il magistrato di sorveglianza dispone la revoca della misura alternativa alla detenzione o del permesso premio. Analogo provvedimento è adottato dalla competente autorità in riferimento all'assegnazione al lavoro all'esterno.

ARTICOLO 16.

(Colloqui investigativi)

1. Nel secondo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è eliminato il punto e sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e per il personale indicato nell'articolo 18-bis. ».

2. Nell'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: « Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, ».

3. Dopo l'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente articolo:

« ART. 18-bis. — (*Colloqui a fini investigativi*). — 1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, e gli ufficiali di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 3, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali di investigazione, sicurezza e prevenzione.

2. Al personale di polizia indicato nel comma 1, l'autorizzazione ai colloqui è rilasciata:

a) quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato;

b) quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero.

3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono annotate esclusivamente in apposito registro riservato tenuto presso l'autorità competente al rilascio.

4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della polizia, l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non è richiesta, e del colloquio è data immediata comunicazione all'autorità ivi indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di cui al comma 3.

5. La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti e internati è attribuita altresì al procuratore nazionale antimafia ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale; al medesimo procuratore nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale. ».

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate disposizioni di attuazione dell'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per regolare le modalità delle visite e disciplinare il rilascio delle autorizzazioni, nonché le relative comunicazioni e annotazioni, in modo da garantirne la riservatezza.

5. Nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei casi previsti dall'articolo 18-bis della legge ».

6. Nel sesto comma dell'articolo 1-*quinquies* del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, le parole: « può essere autorizzato dagli organi competenti ad avere colloqui personali con detenuti e internati » sono sostituite dalle seguenti: « può avere colloqui personali, con detenuti e internati, osservando le disposizioni dell'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; nei casi di particolare urgenza di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'attestazione ivi prevista provvede lo stesso Alto commissario. ».

ARTICOLO 17.

(Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria)

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria previsto dalle tabelle A, B, parte I e parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e sue successive modificazioni è aumentato di 2.000 unità nel ruolo degli agenti e assistenti.

2. Alla prima copertura dei posti che si rendono vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria per effetto dell'aumento di organico di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi degli agenti ausiliari previsti dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il cui reclutamento avviene dai contingenti di leva all'Esercito, con le procedure stabilite dalla legge 7 giugno 1975, n. 198, e sue successive modificazioni, relative all'incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari, nonché secondo quelle previste dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213.

3. Gli agenti ausiliari reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso di formazione tecnico-professionale della durata di mesi tre. I corsi sono effettuati nelle stesse scuole e strutture dell'Esercito, ad opera del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

4. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 16.400 milioni per l'anno 1992, in lire 55.900 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni a decorrere dall'anno 1994.

ARTICOLO 18.

(Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza)

1. Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto. ».

ARTICOLO 19.

(Sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario)

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. ».

ARTICOLO 20.

(Collegamento tra i centri elaborazione dati dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della pubblica sicurezza)

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello dell'interno sono stabilite modalità e criteri per il collegamento tra il centro elaborazione dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e quello del Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di rendere immediatamente disponibili i dati, per il personale autorizzato all'accesso, secondo le modalità e per i fini stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

TITOLO V.

MODIFICHE ALLE NORME DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

ARTICOLO 21.

(Applicazioni)

1. Il comma 7 dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come modificato dall'articolo 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è sostituito dal seguente:

« 7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti. ».

2. I magistrati del pubblico ministero possono essere impegnati nella trattazione di procedimenti che si prevedono di lunga durata, anche se le applicazioni sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE MISURE DI PREVENZIONE

ARTICOLO 22.

(Sequestro dei beni)

1. Al secondo comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente periodo:

« A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi. ».

ARTICOLO 23.

(Violazione di obblighi inerenti a misure di prevenzione)

1. L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

2. Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni. ».

2. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. L'allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione del comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. ».

ARTICOLO 24.

(Misure di prevenzione patrimoniali)

1. Dopo l'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-quater. — 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 2-bis o di quelli compiuti per verificare i pericoli di

infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.

3. La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all'articolo 2-sexies, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l'amministratore ed il giudice delegato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, secondo, quinto, settimo e ottavo comma, 2-sexies, 2-septies e 2-octies.

5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo comma, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3. ».

« ART. 3-quinquies. — 1. L'amministratore adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 2-septies anche nei confronti del pubblico ministero.

2. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dalla amministrazione dei beni o del seque-

stro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato di cui all'articolo 2-sexies, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

3. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può stabilire l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a cinquanta milioni di lire o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

4. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni di cui al comma 3 è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione. ».

TITOLO VII.

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

ARTICOLO 25.

*(Controllo di imputati e condannati
per gravi delitti di criminalità organizzata)*

1. Nel corso di operazioni di polizia volte alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che nel procedere al controllo di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 275 del codice di procedura penale, hanno fondato motivo di ritenere che tali persone, per la condotta tenuta e le circostanze di tempo e di luogo, si accingano a realizzare taluno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o a sottrarsi alla esecuzione della misura alla quale sono sottoposti, possono accompagnare tali persone nei propri uffici, ed ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario a verificarne la posizione e comunque non oltre le dodici ore. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 349 commi 2, 5 e 6 del codice di procedura penale.

2. Quando sussistano gravi ragioni per ritenere che nei confronti delle persone indicate nel comma 1 debba essere disposta la custodia

cautelare in carcere o debbano essere revocate le misure alternative alla detenzione previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, il pubblico ministero può disporre il fermo di tali persone, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo in cui il fermo è stato eseguito, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza la detenzione o la custodia cautelare in carcere. L'ordinanza cessa di avere effetto se entro venti giorni dalla sua pronuncia l'autorità giudiziaria competente non dispone la custodia cautelare o la revoca delle misure alternative alla detenzione.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE

ARTICOLO 26.

(Dotazione organica, assunzioni e norme ordinamentali)

1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia è stabilita secondo la tabella A allegata al presente decreto legge. Per l'assunzione in servizio del personale di cui alla tabella B, allegata al presente decreto-legge, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad espletare tutte le procedure previste dalle disposizioni del presente articolo fin dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è demandata la specificazione dei profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali nell'ambito della determinazione della complessiva dotazione organica dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, comprendente anche il personale che attualmente presta servizio presso lo stesso Ufficio centrale. Sono ridotti i contingenti dei corrispondenti profili professionali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nella misura prevista dall'allegata tabella A.

2. Nella tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, è inserito il quadro H, allegato al presente decreto-legge.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono dettate le disposizioni per l'accesso nei nuovi contingenti del personale di ruolo del Ministero di grazia e giustizia di pari qualifica funzionale, in servizio presso il settore minorile ovvero che abbia acquisito specifica esperienza o preparazione sulle problematiche minorili, il quale conserva il trattamento giuridico ed economico maturato, nonché, per l'area socio-pedagogica, di personale di ruolo di altre pubbliche amministrazioni,

osservate le norme vigenti in materia di mobilità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

4. Oltre al personale del ruolo amministrativo, il personale con qualifica dirigenziale o proveniente dall'ex carriera direttiva di servizio sociale e dell'area pedagogica può essere preposto alle direzioni rispettivamente dei centri per la giustizia minorile previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e dei servizi dei centri per la giustizia minorile previsti all'articolo 8 delle norme approvate con il citato decreto legislativo n. 272 del 1989, avuto riguardo alla maggiore importanza dei centri per la giustizia minorile e degli uffici di servizio sociale per i minorenni da dichiararsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

5. Ai direttori dei centri per la giustizia minorile e ai direttori dei servizi minorili di cui all'articolo 8 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, facenti parte degli stessi centri, si applicano le norme sul decentramento amministrativo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538.

6. Nei confronti del personale dell'Ufficio centrale della giustizia minorile in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, nella misura prevista per ciascuna qualifica e profilo professionale dalla tabella allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 21 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1991, ed eventuali successivi adeguamenti.

7. Le assunzioni di cui al presente articolo non potranno avere decorrenza anteriore al 1° ottobre 1993.

8. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 12.900 milioni per l'anno 1993 e in lire 51.580 milioni a decorrere dall'anno 1994.

ARTICOLO 27.

(Interventi sulle strutture)

1. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni in materia di giustizia minorile è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 5.420 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, per la manutenzione, riparazione, adattamento e ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti in uso agli uffici giudiziari minorili ed ai servizi centrali e periferici dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, per la predisposizione di servizi, interventi e programmi in favore dei minori, per la gestione di attrezzature e di

beni, compresi gli impianti, le macchine, gli strumenti, anche telefonici ed informatici, gli arredi di supporto ai locali adibiti a servizi minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili, per le missioni del personale, nonché per l'attività di formazione del personale della giustizia minorile, da svolgersi in raccordo con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Alla realizzazione degli interventi e alla stipula dei contratti necessari per l'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 7 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124. Si applicano altresì le disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

ARTICOLO 28.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e 27 del presente decreto, valutato in lire 23.400 milioni per l'anno 1992, in lire 74.220 milioni per l'anno 1993 e in lire 128.900 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « *Interventi vari in favore della giustizia* ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è aggiunto il seguente comma:

« *10-bis. Le spese di funzionamento e le spese riservate della Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) sono iscritte in due distinti capitoli da istituirsi, nell'ambito della rubrica "Sicurezza pubblica", nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e per esse il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza o, per sua delega, il Direttore della D.I.A. è tenuto a presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima. Per l'anno 1992, alle dotazioni finanziarie dei capitoli relativi alle predette spese si provvede con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, mediante variazioni compensative nell'ambito dei capitoli della rubrica dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario. ».*

TITOLO IX.
DISPOSIZIONE FINALE

ARTICOLO 29.
(Norme temporanee)

1. Le disposizioni previste dagli articoli 19 e 25 cessano di avere effetto trascorsi tre anni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 30.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A

**DOTAZIONE ORGANICA DELL'UFFICIO CENTRALE
PER LA GIUSTIZIA MINORILE**

Qualifica funzionale	Personale in riduzione dalla dotazione organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	Quantità	Piano di assunzioni a decorrere dall'anno 1993 (dotazione di qualifica)	Totale
-	Dirigente superiore	-	} 20	
	1° Dirigente amministrativo ..	3		
	1° Dirigente servizio sociale ..	3		
Livello IX	Direttore coordinatore penitenziario	12	55	74
	Direttore coordinatore di servizio sociale	7		
	Direttore coordinatore di area pedagogica	-		
Livello VIII	Direttore istituto penitenziario	1	117	123
	Direttore di servizio sociale ..	5		
	Direttore di area pedagogica ..	-		
Livello VII	Collaboratore amministrativo contabile	42	392	970
	Assistente sociale coordinatore	304		
	Educatore coordinatore	231		
	Capo tecnico	1		
Livello VI	Educatore	-	202	202
Livello V	Operatore amministrativo	94	298	701
	Operatore area pedagogica ...	176		
	Operaio tecnico specializzato	16		
	Infermiere professionale	3		
	Vigilatrice pen. (art. 27/395) ..	16		
	Operaio tecnico qualificato ..	23		
Addetto lavorazioni	75			
Livello IV	-	-	240	240
Livello III	-	-	50	50

TABELLA B

PIANO DI ACQUISIZIONE DEL NUOVO PERSONALE 1993

	Dir. Sup.	I Dir.	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	Totale
Anno 1993	2	20	55	117	392	202	298	240	50	1376

QUADRO H. - DIRIGENTI PER LA GIUSTIZIA MINORILE

	Qualifica	TOTALE	Funzione	Quantità
D	Dirigente superiore	2	Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	20	Dirigente di centri per la giustizia minorile (12) e di uffici di servizio sociale (5)	17
			Direttore di strutture amministrative dell'Ufficio centrale	3

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE ED ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 195 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono deporre limitatamente ai riferimenti sul contenuto di dichiarazioni delle quali sia stato redatto verbale, assunte da persone informate sui fatti, quando si tratta o di persone delle quali risulti impossibile la assunzione testimoniale per morte, infermità, irreperibilità o altro grave impedimento, o di persone per le quali sussistono gravi indizi che siano state sottoposte a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o altra utilità per non deporre o per deporre il falso nel dibattimento ».

1. 01.

Martucci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 38 delle norme di attuazione e transitorie del codice di proce-

dura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3. I difensori possono procedere alla assunzione di informazioni di persone a conoscenza di fatti e circostanze.

4. Gli atti assunti dal difensore, direttamente o a mezzo di sostituti o consulenti tecnici, sono inseriti nel fascicolo del pubblico ministero ».

1. 02.

Martucci.

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.

2. 1.

Romeo.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: È ammessa aggiungere le seguenti: , se le parti vi consentono.

* 3. 3.

Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: È ammessa aggiungere le seguenti: , se le parti vi consentono.,

* 3. 7.

Biondi.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: di prove di altro procedimento aggiungere le seguenti: se le parti vi consentono e.

3. 9.

Taradash.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, le parole: L'acquisizione è consentita a richiesta di parte, se quella nei cui confronti si intende utilizzarne la prova è stata parte anche nell'altro procedimento penale, salvo il suo diritto di ottenere l'esame del teste, della persona indicata nell'articolo 210, del perito o del consulente.

3. 1.

Martucci.

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere le parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis.

Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 4.

3. 4.

Pecoraro Scanio.

Sopprimere il comma 2.

3. 11.

Taradash.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: a norma degli articoli 187 e 192, comma 3 con le seguenti: a norma dell'articolo 192, comma 3.

3. 5.

Pecoraro Scanio.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 190-bis. — (Requisiti della prova in casi particolari). — 1. Nei procedimenti

per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 416-ter e per reati connessi, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame non è ammesso quando vi sia concreto pericolo per la sicurezza della persona ovvero quando sussistano eccezionali difficoltà di trasferimento o di assunzione a distanza.

3. 6.

Alfredo Galasso, Palermo.

Al comma 3, capoverso 1, sostituire le parole: l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario, con le seguenti: l'esame non è ammesso se il giudice ritiene che vi sia pericolo per l'incolumità delle persone di cui è stata chiesta l'audizione.

* 3. 2.

Correnti, Colaianni, Cesetti, De Simone, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Senese.

Al comma 3, capoverso 1, sostituire le parole: l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario, con le seguenti: l'esame non è ammesso se il giudice ritiene che vi sia pericolo per l'incolumità delle persone di cui è stata chiesta l'audizione.

* 3. 8.

Biondi.

Al comma 3, capoverso 1, sostituire le parole: solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario con le seguenti: tranne nei casi in cui vi sia concreto pericolo per l'incolumità delle persone, ovvero sussistano eccezionali difficoltà di trasferimento o di assunzione a distanza.

3. 10.

Taradash.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Fuori dai casi disciplinati dai commi precedenti, è vietata l'acquisizione o l'utilizzazione di atti di altri procedimenti.

3. 12. Romeo.

ART. 3-bis.

Al comma 2, sostituire le parole: tra presenti con le seguenti: tra soggetti indagati per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis.

3-bis. 1. Pecoraro Scanio.

Al comma 2, dopo le parole: tra presenti aggiungere le seguenti: indagati per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice penale.

3-bis. 2. Pecoraro Scanio.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il comma 2 dell'articolo 55 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Svolge, secondo le direttive impartite dal pubblico ministero, ogni attività di indagine utile all'accertamento dei fatti e compie atti specificamente delegati dall'autorità giudiziaria. A conclusione delle indagini, la polizia giudiziaria riferisce e risponde esclusivamente al pubblico ministero ».

4. 7. Alfredo Galasso, Palermo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4. 1. Correnti, Colaianni, Cesetti, De Simone, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Senese.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: al più tardi entro quarantotto ore.

4. 2. Maiolo, De Pasquale, Dolino, Tripodi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: non oltre quarantotto ore.

4. 10. Biondi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: entro quarantotto ore oppure entro settantadue ore quando il periodo includa un giorno festivo.

4. 4. Pecoraro Scanio.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: senza ritardo aggiungere le seguenti: e comunque non oltre sette giorni.

4. 9. Taradash.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: senza ritardo aggiungere le seguenti: e comunque non oltre venti giorni.

4. 8. Ayala.

Sopprimere il comma 2.

* 4. 3. Maiolo, De Pasquale, Dolino, Tripodi.

- Sopprimere il comma 2.
- * 4. 11. Biondi.
- Al comma 2, sopprimere la lettera b).
4. 5. Pecoraro Scanio.
- Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: anche nell'ambito delle con le seguenti: anche oltre le.
4. 6. Pecoraro Scanio.
- Sopprimere il comma 3.
4. 12. Romeo.
- ART. 5.
- Al comma 3 sostituire il capoverso con il seguente:
1. Il pubblico ministero impartisce direttive alla polizia giudiziaria per lo svolgimento delle indagini. Può compiere personalmente ogni attività di indagine e si avvale della polizia giudiziaria per il compimento di atti specificamente delegati, tra i quali non possono essere compresi l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, i confronti con la medesima, l'assunzione di informazioni dalla persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato ».
5. 2. Alfredo Galasso, Palermo.
- Al comma 3, capoverso, al secondo periodo premettere le parole: Per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.
5. 3. Paggini.
- Al comma 3, capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi compresi, aggiungere le seguenti: nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis.
- * 5. 1. Correnti, Colaianni, Cesetti, De Simone, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Senese.
- Al comma 3, capoverso 1, secondo periodo dopo le parole: ivi compresi aggiungere le seguenti: nei procedimenti per taluni dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis.
- * 5. 4. Biondi.
- ART. 6.
- Al comma 4, capoverso 1, aggiungere, in fine, le parole: quando questa è stata eseguita da un giudice e sono state rispettate le regole del contraddittorio, equivalenti a quelle previste dal codice per lo stesso atto.
6. 1. Romeo.
- All'articolo 7 premettere il seguente:
- ART. 6-bis.
1. Dopo l'articolo n. 443 del codice procedura penale è inserito il seguente:
- « ART. 443-bis. — (Giudizio abbreviato in casi particolari). — 1. Quando si tratta di procedimenti per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter e per reati connessi, il pubblico ministero, con la richiesta di rinvio a giudizio, può chiedere che il processo sia definito nell'udienza preliminare.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti.

3. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza.

4. L'imputato può aderire alla richiesta del pubblico ministero con atto depositato in cancelleria almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza ovvero oralmente nel corso dell'udienza fino a che non siano formulate le conclusioni a norme degli articoli n. 421 e n. 422. Si applica la disposizione dell'articolo n. 438, comma 3.

5. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare.

6. Se l'imputato ha aderito alla richiesta del pubblico ministero si applicano le disposizioni degli articoli 441, comma 1, 442, 443 ».

6. 01.

Alfredo Galasso, Palermo.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire il capoverso 4-bis. con il seguente:

4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di prove di altro procedimento deve farne espressa menzione scritta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone di cui non è richiesta la citazione, la parte deve indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni per le quali ritiene che l'esame non debba aver luogo. La stessa indicazione deve essere fatta, a pena di inammissibilità, anche quando non è richiesta la citazione di una persona esaminata in sede di incidente probatorio. In tali casi, la citazione di dette persone è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495.

7. 5.

Alfredo Galasso, Palermo.

Al comma 2, capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: il collegamento audiovisivo aggiungere le seguenti: laddove il giudice ravvisi l'assoluta necessità di tale cautela.

7. 2.

Pecoraro Scanio.

Al comma 2, capoverso 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: se ciò costituisce il solo mezzo per assicurare la tutela.

7. 8.

Romeo.

Al comma 2, al capoverso, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: secondo modalità tali da assicurare la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova.

7. 11.

La Commissione.

Al comma 2, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il pubblico ministero ed il difensore hanno diritto di essere presenti o di farsi rappresentare da sostituti nel luogo dove si svolge l'audizione.

7. 1.

Martucci.

Sopprimere il comma 4.

7. 3.

Pecoraro Scanio.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 500. — (Contestazioni nell'esame testimoniale). — 1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone o contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata se sui fatti e sulle circostanze il testimone ha già depresso, ovvero se ha rifiutato o comunque omesso, in tutto o in parte, di rispondere.

3. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.

4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, ovvero quando il testimone si sia rifiutato o abbia omesso di rispondere, le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni sono valutate come elemento di prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità e se vi è fondato motivo di ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso.

7. 7. Alfredo Galasso, Palermo.

Al comma 4 sopprimere il capoverso 2-bis.

7. 6. Alfredo Galasso, Palermo.

Al comma 4, sopprimere il capoverso 3.

7. 4. Pecoraro Scanio.

Al comma 4, sopprimere il capoverso 5.

7. 9. Taradash.

Al comma 4, capoverso 5, sostituire la parola: valutate con la seguente: valutabili.

7. 12. La Commissione.

Al comma 4, al capoverso 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto, se lo

chiedono, di essere presenti in tale luogo ovvero, anche, di far presenziare propri sostituiti.

7. 10.

Romeo.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: comma 4.

8. 1.

Correnti, Colaianni, Cesetti, De Simone, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Senese.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il consenso delle parti è ammessa, in ogni caso, la lettura di qualunque atto nel procedimento.

8. 3.

Biondi.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. È ammessa in ogni caso la lettura di qualunque atto del procedimento ove vi sia il consenso delle parti.

8. 2.

Correnti, Colaianni, Cesetti, De Simone, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Senese.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2. 1. Nei casi di lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, di cui è divenuta impossibile la ripetizione, la testimonianza indiretta dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria che ha redatto l'atto è ammissibile per accertare le modalità di acquisizione dello stesso.

2. 2. Fuori dai casi previsti nel comma 2.1 la testimonianza indiretta dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria è inammissibile.

8. 4.

Trantino, Anedda, Maceratini.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 416 del codice penale è così modificato:

a) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a quindici anni ».

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a venti anni nei casi previsti dal secondo comma ».

2. Dopo l'articolo 416-bis del codice penale è inserito il seguente:

« 416-ter. — (Scambio politico-mafioso).

— 1. Le pene stabilite dai primi due commi dell'articolo 416-bis si applicano anche a chi, per ottenere a proprio o ad altrui vantaggio il voto elettorale, si avvale, anche indirettamente, della forza di intimidazione del vincolo associativo di cui all'articolo 416-bis accettando la promessa di sostegno elettorale da persone sottoposte a procedimento di prevenzione o a procedimento penale per il delitto di associazione mafiosa in cambio della somministrazione di denaro o della pro-

messa di agevolare l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti, contributi, finanziamenti pubblici o, comunque, la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti.

11. 4.

Alfredo Galasso, Palermo.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai commi 4, 5, 6 e 7 sopprimere le parole: 371-bis.

* 11. 1. Correnti, Colaianni, Cesetti, De Simone, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Senese.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai commi 4, 5, 6 e 7 sopprimere le parole 371-bis.

* 11. 5.

Biondi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo l'articolo 371 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 371-bis. — (False informazioni al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria). — Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è sentito, è punito con le pene previste dall'articolo 378 del codice penale ».

* 11. 2.

Correnti, Colaianni, Cesetti, De Simone, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Senese.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo l'articolo 371 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 371-bis — (False informazioni al pubblico ministero ed alla polizia giudiziaria).

ria). — 1. Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che se intorno ai fatti sui quali è sentito, è punito con le pene previste dall'articolo 378 del codice penale.

* 11. 6.

Biondi

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da uno a tre anni.

11. 7.

Taradash.

Sopprimere il comma 6.

11. 3.

Correnti, Colaianni, Cesetti, De Simone, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Senese.

ART. 11-bis.

Sopprimerlo.

11-bis. 2.

Romeo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Chi ricopre cariche pubbliche a livello locale, regionale e nazionale è tenuto a dichiarare annualmente all'Ufficio delle Imposte la situazione patrimoniale propria e dei propri familiari fino al terzo grado, giustificando con apposita relazione tecnica l'eventuale provenienza in caso di modifica della precedente posizione patrimoniale.

11-bis. 1.

Tripodi, De Pasquale, Dolino, Maiolo.

Dopo l'articolo 11-bis aggiungere il seguente:

ART. 11-bis 1.

1. Dopo l'articolo 416-bis del codice penale è inserito il seguente:

ART. 416-ter.

(Scambio elettorale politico-mafioso).

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio della somministrazione di denaro o della promessa di agevolare l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti, contributi, finanziamenti pubblici o, comunque, della realizzazione di profitti illeciti.

11-bis 01.

La Commissione.

ART. 12.

Sopprimere il comma 1.

12. 2.

Castelli, Gnutti, Arrighini, Gianmarco Mancini, Bertotti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella licenza di porto d'arma corta rilasciata a norma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo. Per l'acquisto di ulteriori munizioni deve essere richiesto il nulla osta previsto dall'articolo 55 del citato testo unico. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.

12. 1.

Bertotti, Alda Grassi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: porto d'armi aggiungere le seguenti: rilasciato dal prefetto, di cui all'articolo 42, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

12. 3.

Castelli, Gnutti, Arrighini, Gianmarco Mancini, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nulla osta all'acquisto aggiungere le seguenti: di armi corte per difesa personale di cui all'articolo 2 lettere f) e g) della legge n. 110 del 1975.

12. 4.

Castelli, Gnutti, Arrighini, Gianmarco Mancini, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 aggiungere le seguenti: rilasciato nelle zone ad alta densità mafiosa.

12. 5.

Bertotti, Alda Grassi.

Sopprimere il comma 2.

12. 6.

Castelli, Gnutti, Arrighini, Gianmarco Mancini, Bertotti.

Al comma 3, dopo le parole: ad espansione aggiungere le seguenti: escluse quelle per le armi da caccia e per le armi da tiro sportivo, per le persone abilitate ad usare tali armi.

12. 7.

Bertotti, Alda Grassi.

Al comma 4, al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione si applica relativamente ai soli punti vendita siti nelle zone ad alta densità mafiosa o qualora in tali zone risiedano od abbiano sede gli acquirenti.

12. 8.

Bertotti, Alda Grassi.

Al comma 6, dopo le parole: I rivenditori di materie esplodenti aggiungere le seguenti: nelle regioni ad alta presenza mafiosa.

12. 9.

Bertotti, Alda Grassi.

Sopprimere il comma 7.

* 12. 10.

Vairo.

Sopprimere il comma 7.

* 12. 11.

Castelli, Gnutti, Arrighini, Gianmarco Mancini, Bertotti.

Sopprimere il comma 8.

12. 12.

Castelli, Gnutti, Arrighini, Gianmarco Mancini, Bertotti.

Al comma 8, alle parole: La detenzione premettere le seguenti: Nelle zone ad alta densità mafiosa.

12. 13.

Bertotti, Alda Grassi.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. La delimitazione territoriale delle zone ad alta densità mafiosa è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

12. 14

Bertotti, Alda Grassi.

ART. 12-quater.

Al comma 4 sostituire le parole da: dall'Alto Commissario fino a: di tipo mafioso

con le seguenti: dal Capo della direzione investigativa antimafia.

12-quater. 1.

Imposimato, Correnti, Colaianni, Cesetti, De Simone, Finocchiaro Fidelbo, Senese.

ART. 12-quinquies.

Sopprimerlo.

12-quinquies 5.

Alfredo Galasso, Palermo.

Al comma 2, sostituire le parole da: legittima provenienza fino a: quattro anni con le seguenti: provenienza, sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni.

12-quinquies. 1.

Senese, Correnti, Colaianni, Cesetti, De Simone, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Ai fini della confisca dei beni provenienti da attività illecite prevista dal comma 2 costituiscono indizi:

a) l'assoluta mancanza di capacità professionale, imprenditoriale, artigianale o commerciale in relazione alle attività aziendali di cui una persona risulta poter direttamente o indirettamente disporre o che direttamente o indirettamente conduce;

b) gli incrementi del capitale o del patrimonio sociale delle persone fisiche o giuridiche esercenti attività aziendali che non siano giustificati dal volume di affari dell'azienda;

c) la mancanza di lecita attività lavorativa, o di altro lecito reddito, idoneo a giustificare acquisti o investimenti posti in atto, direttamente o per interposta persona;

d) la disponibilità, comunque manifestata, di una o più autovetture blindate o di uno o più immobili dotati di impianti televisivi a circuito chiuso o di una o più guardie del corpo, quando la persona non sia dedita continuamente ad attività lavorativa che consenta quel tenore di vita e quando negli ultimi tre anni sia stata sottoposta ad indagini per un delitto doloso contro la vita e l'incolumità individuale ovvero per delitti attinenti alle armi, alle munizioni, agli esplosivi, o alle sostanze stupefacenti.

4. In caso di sequestro di cantieri edili o di aziende produttive ordinato dalle autorità giudiziarie ai sensi dell'articolo 416-bis ai lavoratori sospesi dall'attività lavorativa è garantito per tutta la durata della sospensione il trattamento economico mediante la cassa integrazione guadagni.

12-quinquies. 3.

Tripodi, De Pasquale, Dolino, Maiolo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Ai fini della confisca dei beni provenienti da attività illecite prevista dal comma 2 costituiscono indizi:

a) l'assoluta mancanza di capacità professionale, imprenditoriale, artigianale o commerciale in relazione alle attività aziendali di cui una persona risulta poter direttamente o indirettamente disporre o che direttamente o indirettamente conduce;

b) gli incrementi del capitale o del patrimonio sociale delle persone fisiche o giuridiche esercenti attività aziendali che non siano giustificati dal volume di affari dell'azienda;

c) la mancanza di lecita attività lavorativa, o di altro lecito reddito, idoneo a giustificare acquisti o investimenti posti in atto, direttamente o per interposta persona;

d) la disponibilità, comunque manifestata di una o più autovetture blindate o di uno o più immobili dotati di impianti televisivi a circuito chiuso o di una o più guardie del corpo, quando la persona non sia dedita continuativamente ad attività lavorativa che consenta quel tenore di vita e quando negli ultimi tre anni sia stata sottoposta ad indagini per un delitto doloso contro la vita e l'incolumità individuale ovvero per delitti attinenti alle armi, alle munizioni, agli esplosivi o alle sostanze stupefacenti.

* 12-quinquies. 2.

Correnti, Colaianni, Cesetti, De Simone, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Senese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Ai fini della confisca dei beni provenienti da attività illecite prevista dal comma 2 costituiscono indizi:

a) l'assoluta mancanza di capacità professionale, imprenditoriale, artigianale o commerciale in relazione alle attività aziendali di cui una persona risulta poter direttamente o indirettamente disporre o che direttamente o indirettamente conduce;

b) gli incrementi del capitale o del patrimonio sociale delle persone fisiche o giuridiche esercenti attività aziendali che non siano giustificati dal volume di affari dell'azienda;

c) la mancanza di lecita attività lavorativa, o di altro lecito reddito, idonei a giustificare acquisti o investimenti posti in atto, direttamente o per interposta persona;

d) la disponibilità, comunque manifestata, di una o più autovetture blindate o di uno o più immobili dotati di impianti televisivi a circuito chiuso o di una o più guardie del corpo, quando la persona non sia dedita continuativamente ad attività lavorativa che consenta quel tenore di vita e quando negli ultimi tre anni sia stata sottoposta ad

indagini per un delitto doloso contro la vita e l'incolumità individuale ovvero per delitti attinenti alle armi, alle munizioni, agli esplosivi, o alle sostanze stupefacenti.

* 12-quinquies. 4.

Pecoraro Scanio.

ART. 13.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: su richiesta del Capo della polizia aggiungere le seguenti: in quanto direttore generale della pubblica sicurezza.

13. 1.

Pappalardo, Ferri, Ferrauto.

ART. 14.

Sopprimere gli articoli da 14 a 20.

14. 1.

Alfredo Galasso, Palermo.

Sopprimerlo.

14. 2.

Taradash.

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere le parole: si procede o.

14. 3.

Taradash.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 7.

Taradash.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1992

Al comma 1, lettera a), primo periodo del comma 1, dopo le parole: legge 26 luglio 1975, n. 34, aggiungere le seguenti: fatta eccezione per la liberazione anticipata.

15. 1.

Martucci.

Al comma 1, lettera a), primo periodo del capoverso 1, sopprimere le parole: solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter.

15. 8.

Taradash.

Al comma 1, lettera a), primo periodo del comma 1, sostituire le parole: solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter, con le seguenti: nel caso in cui risulti provata la rieducazione del condannato.

15. 2.

Martucci.

Al comma 1, lettera a), al secondo periodo del comma 1, sostituire le parole: articoli 62, numero 6), e 114 del codice penale con le seguenti: articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo le sentenze di condanna, oppure 114 del codice penale.

15. 4.

Maiolo, De Pasquale, Dolino,
Tripodi.

Al comma 1, sopprimere lettera b).

15. 9.

Taradash.

Sopprimere il comma 2.

15. 10.

Taradash.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nei confronti dei condannati per delitti commessi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

15. 5.

Maiolo, De Pasquale, Dolino,
Tripodi.

Al comma 2, secondo e terzo periodo, sostituire le parole: dispone e è adottato, rispettivamente, con le seguenti: può disporre e può essere adottato.

15. 11.

La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , ove lo ritenga,

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole da: in tal caso fino a: magistrato di sorveglianza con le seguenti: in tal caso, accertata l'insussistenza della suddetta condizione, il tribunale di sorveglianza.

15. 12.

La Commissione.

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tale norma non si applica a tutti coloro che non siano nelle condizioni di fornire elementi utili alle indagini e di collaborare con la giustizia. Non si applica altresì ai detenuti e internati che abbiano già usufruito delle misure previste dal comma precedente senza violare gli obblighi a esse connessi.

15. 6.

Maiolo, De Pasquale, Dolino,
Tripodi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Tale norma non si applica a tutti coloro che non siano nelle condi-

zioni di fornire elementi utili alle indagini e di collaborare con la giustizia. Non si applica altresì ai detenuti ed internati che abbiano già usufruito delle misure previste dal comma precedente senza violare gli obblighi ad esse connessi.

15. 3.

Correnti, Colaianni, Cesetti, De Simone, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Senese.

ART. 16.

Sopprimerlo.

* 16. 2.

Maiolo, De Pasquale, Dolino, Tripodi.

Sopprimerlo.

* 16. 4.

Taradash.

Al comma 3, sopprimere le parole: a) quanto si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato; b) quanto si tratta di persone sottoposte ad indagini.

16. 3.

Taradash.

Al comma 4, dopo le parole: dal Capo della polizia aggiungere le seguenti: , dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale della Guardia di finanza.

16. 1.

Pappalardo, Ferri, Ferrauto.

ART. 21-quater.

Sopprimerlo.

21-quater. 3.

Tripodi, De Pasquale, Dolino, Maiolo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21-quater - (Procuratore nazionale antimafia). — 1. Il comma 2 dell'articolo 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituito dal seguente:

« 2. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione istituisce tale ufficio per il coordinamento delle indagini preliminari relative alla criminalità organizzata. L'ufficio si avvale di un centro elettronico per la raccolta ed elaborazione dei dati giudiziari relativi alla criminalità organizzata ».

2. Nel citato articolo 76-bis del regio decreto n. 12 del 1941 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione designa per la direzione dell'ufficio, a norma del terzo comma dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, un avvocato generale o, in mancanza, un sostituto presso la Corte di cassazione che abbia esercitato per almeno 10 anni le funzioni inquirenti e che abbia maturato una specifica esperienza nelle indagini per i delitti di criminalità organizzata oltre che nel trattamento informatico dei dati giudiziari ».

3. Le lettere b), f), g), h) del comma 3 ed il comma 4 dell'articolo 371-bis del codice penale sono abrogati.

21-quater. 1.

Colaianni, Correnti, Imposimato, Senese, Finocchiaro Fidelbo, Cesetti, De Simone.

Al comma 2, capoverso 6-bis, dopo le parole: procuratore nazionale antimafia aggiungere le seguenti: tra i sostituti dell'ufficio.

21-quater. 2.

Colaiani, Correnti, Cesetti, De Simone, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Senese.

ART. 21-quinquies.

Sopprimerlo.

21-quinquies 1.

Alfredo Galasso, Palermo.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale aggiunto antimafia.

21-quinquies 3.

La Commissione.

Dopo l'articolo 21-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 21-quinquies 1.

(Aumento dell'organico dei magistrati cui assegnare funzioni di giudice per le indagini preliminari).

1. Il Ministro di grazia e giustizia, in collaborazione con il Consiglio superiore della magistratura deve prevedere ed attuare per magistrati cui attribuire funzioni di giudice delle indagini preliminari un aumento dei posti in organico, adeguato o corrispondente a quello dei sostituti procuratori nazionali e distrettuali di cui agli articoli precedenti ed al decreto-

legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1992, n. 8.

21-quinquies. 2.

Ferri, Pappalardo, Fumagalli Carulli, Romeo, Ciampaglia, Ferrauto.

ART. 22.

Sostituirlo con il seguente:

1. La legge 31 maggio 1965, n. 575, è così modificata:

« ART. 1. — 1. Chiunque risulta titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di denaro, beni o altra utilità di valore non proporzionato alla propria capacità economica può essere sottoposto ad una misura di prevenzione patrimoniale, qualora non ne giustifichi la legittima provenienza.

ART. 2. — 1. Le misure di prevenzione previste dalla presente legge possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia e dal procuratore della Repubblica nel cui circondario dimora la persona.

ART. 3. — 1. Il procuratore della Repubblica, anche su delega del Procuratore nazionale antimafia, procede, anche a mezzo della Guardia di finanza, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati nell'articolo 1, quando vi sia fondato motivo di ritenere che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Possono avvalersi della polizia giudiziaria o della guardia di finanza per lo svolgimento di indagini sull'attività economica facente capo a i medesimi soggetti, anche allo scopo di individuarne le fonti di reddito.

2. Il procuratore della Repubblica può chiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, informazioni e copia della documentazione ritenuta utile

ai fini delle indagini ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo, i quali hanno l'obbligo di fornire quanto richiesto. Previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità previste dagli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedura penale.

ART. 4. — (*Proposta di sequestro*). — 1. Le autorità di cui all'articolo 3 possono presentare, all'esito degli accertamenti, proposta di sequestro al competente tribunale.

2. La proposta va trascritta ove abbia oggetto beni immobili, o comunque sottoposti al regime della trascrizione.

3. Nei casi in cui vi sia pericolo che i beni oggetto della proposta possono venire dispersi, distrutti, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica può procedere al sequestro in via d'urgenza, trasmettendo gli atti al tribunale entro cinque giorni.

4. Il sequestro perde efficacia se non è convalidato dal tribunale entro i successivi cinque giorni.

ART. 5. — (*Accertamenti del tribunale*). — 1. Il tribunale, ricevuta la proposta, può disporre accertamenti, acquisizioni di atti e documenti di ogni tipo, di consulenze tecniche, avvalendosi della polizia giudiziaria ovvero degli organi periferici dell'amministrazione pubblica.

2. Al fine di cui al comma 1, presso ciascun tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione, è costituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria di cui sono chiamati a far parte agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

3. Nel caso di accertamenti di particolare complessità, possono essere delegati soggetti diversi da quelli indicati al comma 2.

4. È competente il tribunale nel cui circondario dimora la persona oggetto delle indagini.

ART. 6. — (*Procedura per il sequestro*). — 1. Sulla proposta di sequestro deve provvedere il tribunale senza ritardo, fissando, contestualmente al decreto di sequestro, la data con le forme previste dal codice di procedura penale, il soggetto destinatario del provvedimento e gli eventuali terzi destinatari.

2. I soggetti destinatari del provvedimento di sequestro possono farsi assistere da un difensore e svolgere le loro deduzioni chiedendo l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione.

ART. 7. — (*Nomina dell'amministratore*). — 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro, il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura ed un amministratore. Quest'ultimo ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione ed all'amministrazione dei beni sequestrati, anche nel corso degli eventuali giudizi d'impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato.

2. Il giudice delegato può autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite, anche al fine di incrementare, ove possibile, la redditività dei beni. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti agrari del distretto. Se particolari esigenze lo richiedano, può essere nominata, con provvedimento motivato, persona non munita delle suddette qualifiche professionali.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero coloro cui sia stata erogata una misura di prevenzione.

ART. 8. — (*Disciplina dei beni sequestrati e confiscati*). — 1. Per la procedura e la disciplina relative all'amministrazione dei beni sequestrati e dei beni confiscati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 14

giugno 1989, n. 230, convertito, con, modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, e gli articoli 4 e 7 del medesimo decreto-legge n. 230 del 1989.

ART. 9. — 1. I provvedimenti con i quali il tribunale, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

2. Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.

3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla Corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.

4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia del tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia.

ART. 10. — (*Provvedimento di confisca*). — 1. Al termine del procedimento, il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati ove risultino confermati, all'esito del contraddittorio, gli elementi indiziari di cui agli articoli 1 e 2.

2. Il provvedimento di confisca deve intervenire entro un anno dalla data di esecuzione del sequestro. Nei casi di particolare complessità, il termine può essere prorogato per un termine non superiore, complessivamente, a dodici mesi.

ART. 11. — (*Effetti della confisca*). — 1. Per effetto della confisca viene dichiarata decaduta ogni tipo di licenza, autorizzazione, concessione o abilitazione all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri. Viene altresì dichiarata la decadenza da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse dallo Stato, da altri enti pubblici e dalla Comunità economica europea.

ART. 12. — (*Azione revocatoria*). — 1. Il pubblico ministero può chiedere al tribunale di dichiarare l'inefficacia degli atti di disposizione dei beni compiuti dalla persona nei cui confronti si procede nell'anno precedente l'inizio degli accertamenti, ed anche dopo tale termine.

2. La declaratoria d'inefficacia degli atti di disposizione di cui al comma 1 non pregiudica i diritti acquisiti a titolo oneroso dai terzi in buona fede salvi gli effetti della trascrizione della proposta e del sequestro ».

22. 3.

Alfredo Galasso, Palermo.

Al comma 01, sopprimere il capoverso 2.

Conseguentemente, al capoverso 3, sopprimere le parole: di cui al comma 2 e su quella.

22. 2.

Pecoraro Scanio.

Al comma 0. 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

2. Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela dell'in-

colunità della persona interessata, il questore o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della Repubblica possono chiedere al tribunale, con la proposta o anche successivamente, di disporre l'obbligo del soggiorno in una località specificatamente indicata dal questore nell'ambito della regione di residenza ed avente idonee caratteristiche territoriali e di sicurezza diverse da quella del comma 1.

22. 1.

Bertotti, Alda Grassi.

ART. 25.

Sopprimere gli articoli da 25 a 25-quarter.

25. 3.

Alfredo Galasso, Palermo.

Sopprimerlo.

* 25. 1.

Correnti, Colaianni, Cesetti, De Simone, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Senese.

Sopprimerlo.

* 25. 2.

Maiolo, De Pasquale, Dolino, Tripodi.

Sopprimerlo.

* 25. 4.

Biondi.

Sopprimerlo.

* 25. 5.

Taradash.

ART. 25-bis.

Sopprimerlo.

25-bis. 2.

Maiolo, De Pasquale, Dolino, Tripodi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono accedere direttamente alle banche dati di appalti e concessioni di opere pubbliche, forniture e servizi di cui Ministeri di spesa, regioni, province, comuni ed aziende con partecipazione o controllo dello Stato devono dotarsi entro un anno dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'accesso alle banche dati permette l'effettuazione di tutte le operazioni di confronto, anche incrociato, conseguenti e necessarie, nonché l'utilizzazione, mediante opportuni accessi, delle esistenti banche dati comunitarie.

25-bis. 1.

Ferri, Pappalardo, Romeo, Ciampaglia, Ferrauto.

ART. 25-ter.

Sopprimerlo.

* 25-ter. 1.

Correnti, Colaianni, Cesetti, De Simone, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Senese.

Sopprimerlo.

* 25-ter. 2.

Biondi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le registrazioni, una volta ultimate le operazioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica, che ha autorizzato le operazioni stesse. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono avere valore ai fini processuali limitatamente ai reati di cui al comma 1, sempreché sussistano altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.

25-ter. 3.

Gorgoni, Paggini.

Dopo l'articolo 25-ter aggiungere il seguente:

ART. 25-ter. 1.

(Delimitazione territoriale dell'applicazione delle disposizioni agli articoli 25, 25-bis, e 25-ter).

1. Le norme di cui agli articoli 25, 25-bis, e 25-ter, si applicano solo nelle zone ad alta densità mafiosa o nei confronti delle persone ivi nate o ivi residenti.

25-ter. 01.

Bertotti, Alda Grassi.

ART. 25-quater.

Sopprimerlo.

25-quater 2.

Pecoraro Scanio.

Al comma 1, dopo le parole: può disporre il soggiorno cautelare aggiungere le seguenti: nelle regioni di residenza.

25-quater. 1.

Bertotti, Alda Grassi.

ART. 25-quinquies.

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le parole:

con particolare attenzione a proposte che evitino l'inquinamento criminale del voto e dei consessi elettivi.

25-quinquies 1.

Pecoraro Scanio

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) realizzare una banca dati ed una pubblicazione aggiornata semestralmente delle organizzazioni criminali di cui all'articolo 416-bis del codice penale con indicazione delle aree territoriali di azione, del numero di presumibili affiliati delle attività economiche e criminali prevalenti regolamentandone le possibilità di accesso per i cittadini.

25-quinquies. 2.

Pecoraro Scanio.

ART. 25-sexies.

Al comma 1, sostituire le parole venticinque senatori e di venticinque deputati con le seguenti: venti senatori e venti deputati.

25-sexies. 1.

Pecorano Scanio.

ART. 29.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le disposizioni previste dal presente decreto cessano di avere effetto, trascorsi

tre anni, salvo proroga, dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

29. 1.

Romeo.

EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Il comma 2-*quater*. dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 è sostituito dal seguente:

« 2-*quater*. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni le competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e del Direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3, nonché nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità. Le competenze previste dal comma 3 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza ».

4. Al comma 2-*quinqües*. dell'articolo 2 decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole « A decorrere dal 1° gennaio 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 1993.

5. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, dopo il comma 2-*quinqües* è aggiunto il seguente:

« 2-*sexies*. In relazione a quanto stabilito dal comma 2-*quater*, il Ministro dell'interno con propri decreti provvede a trasferire alla Direzione investigativa antimafia le dotazioni immobiliari nonché i mezzi e le attrezzature tecnico-logistiche di cui l'Ufficio dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa abbia a qualsiasi titolo la disponibilità e determina, di concerto con le Amministrazioni interessate, l'assegnazione alla medesima Direzione investigativa antimafia del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992, presso l'Ufficio predetto ».

Dis. 1. 2.

Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. L'Alto Commissariato Antimafia cessa le sue funzioni dal 1° gennaio 1993.

4. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino alla data indicata nel comma 1, con decreto del Ministro dell'interno le competenze dell'Alto Commissariato Antimafia sono progressivamente attribuite alla Direzione investigativa antimafia.

Dis. 1. 1.

Violante, Finocchiaro Fidelbo,
Recchia, Correnti, Bargone.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso:

che nella gestione degli appalti, a livello locale e nazionale, in molti casi si saldano rapporti tra pubblica amministrazione e organizzazioni illegali;

che la normativa vigente appare suscettibile di dar luogo a comportamenti illeciti con conseguenti gravi danni sotto il profilo della gestione delle pubbliche risorse, dell'inquinamento delle istituzioni, dell'efficienza e produttività della pubblica amministrazione;

che su tali questioni si è pronunciata, con apposita relazione nella scorsa legislatura, la Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia;

impegna il Governo

a collaborare con il Parlamento per una definitiva sistemazione della disciplina complessiva in materia di appalti secondo i seguenti criteri:

a) delegificazione e affidamento alle regioni delle sole normative di dettaglio del settore con rigidi principi ed obiettivi predefiniti;

b) previsione di un modello di progettazione con tre rigorosi livelli successivi di definizione tecnica (preliminare, definitiva ed esecutiva) e previsione di responsabilità del progettista in caso di varianti dovute ad una insufficiente progettazione iniziale;

c) aggiudicazione dei lavori in appalto eliminando ogni spazio di arbitarietà, riducendo all'eccezionalità la trattativa privata, disciplinando puntualmente il ritardo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sopprimendo tutti i sistemi di aggiudicazione fondati sulle medie;

d) rigorose incompatibilità per gli incarichi in materia di collaudi;

e) precisare per ogni lavoro, ai sensi della legge n. 241 del 1990, il nome di un responsabile del procedimento, il quale esercita le funzioni di alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori;

f) determinazione di una garanzia fidejussoria da parte dell'appaltatore a favore del titolare dei lavori, a tutela del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto, nonché di una copertura assicurativa da parte di chi esegue i lavori a favore del titolare dei lavori stessi;

g) istituzione di un osservatorio nazionale sugli appalti;

h) rispetto alla normativa che, ai sensi delle leggi n. 142 del 1991 e n. 241 del 1990, prescrive la massima pubblicità di ogni atto delle pubbliche amministrazioni in materia di appalti;

impegna inoltre il Governo:

1) a non ricorrere in materia di lavori pubblici a provvedimenti straordinari se non per finanziare interventi necessari a far fronte a conseguenze di calamità naturali;

2) a non ricorrere a leggi « provvedimento », che individuino risorse e soggetti diversi da quelli ordinari per la loro utilizzazione;

3) a recepire la direttiva sui « settori esclusi » 531/90 CEE, che prevede una tendenziale riduzione delle differenziazioni fra le normative relative ai cosiddetti settori convenzionali rispetto ai settori ex esclusi (trasporto, acque, energie e telecomunicazioni) con una limitazione degli spazi di discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici e delle possibilità di estensione degli affidamenti originari.

9/1377/1.

Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Correnti.

La Camera,

considerato il carattere internazionale della mafia e delle più importanti forme di criminalità organizzata;

ritenuto che appare necessario internazionalizzare l'azione di prevenzione e repressione, superando in questa materia le barriere nazionali;

considerato che alcune intese internazionali anticrimine, soprattutto quella di Maastricht, già propongono una strategia unificata a livello internazionale,

impegna il Governo

ad avviare le opportune iniziative in sede internazionale perché venga costituito nei confronti della mafia e delle più gravi forme di criminalità organizzata uno « spazio giudiziario internazionale », per consentire alle autorità giudiziarie e di polizia dei paesi aderenti all'intesa lo scambio diretto di informazioni ed atti, giungendo fino a conferire a determinati documenti il valore di prova per gli ordinamenti giuridici di tutti i paesi aderenti al trattato;

impegna inoltre il Governo

a riferire entro un anno sulle iniziative assunte.

9/1377/2.

Violante, Finocchiaro Fidelbo,
Correnti, Colaianni.

La Camera,

in esito all'approvazione del disegno di legge avente oggetto « conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa »,

impegna il Governo:

a) a riferire, al Parlamento entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione, sugli effetti dell'applicazione delle norme in materia di divieto di concessione di benefici ai condannati detenuti;

b) a riferire inoltre, ogni anno sullo stato di attuazione della legislazione in materia di sequestro e confisca dei patrimoni di origine illegale.

9/1377/3.

Imposimato, Correnti, Colaianni, Cesetti, Senese.

La Camera,

premessi che:

oggi in Italia, come in numerose altre regioni del mondo, il problema del traffico illegale della droga, e delle relative strategie, è diventato un fatto politico di cruciale importanza per la difesa della legalità, delle istituzioni democratiche, dello stato di diritto, della pacifica convivenza civile;

le strategie fin qui seguite a livello internazionale nella lotta alla droga, diverse da periodo a periodo e da Stato a Stato, ma tutte impiegate sulla proibizione di produzione, commercio e consumo di alcune sostanze stupefacenti, non hanno, nel loro complesso, affatto intaccato il potere delle organizzazioni criminali del narcotraffico;

preso atto delle dichiarazioni rese dal ministro della giustizia sulla necessità di una concertazione internazionale di eventuali nuovi orientamenti in materia di politica sulla droga;

impegna il Governo:

1. a proporre in ambito internazionale, a cominciare dalla Comunità europea, una discussione aperta sulla efficacia e gli effetti delle strategie repressive fin qui seguite e sulle possibili ipotesi alternative;

2. a prevedere a questo fine che nell'ambito della prossima conferenza nazionale sulla droga, prevista per la primavera 1993, si svolga una sessione dedicata a questo tema.

9/1377/4.

Taradash, Maiolo, Modigliani, Bordon, Nicotra, Violante, Borsano, Rutelli, Novelli, Biondi, Costi, Ayala, Vairo, Pannella, Marcucci, Borgoglio, Vito, Ciccimessere, Bonino, Rapagnà, Orlando, Dalla Chiesa, Piscitello, Nuc-

cio, Gambale, Bertezolo, Palermo, Magri, Lento, Sarritzu, Sestero Gianotti, Giuliari, Leccese, Crippa, Boato, Martucci, Mussi, Cioni, Evangelisti, Finocchiaro Fiddelbo, Bonomo, Buttitta, Cortese, Culicchia, Corrao, Pecoraro Scanio, Bertoni, Sartori, Maroni, Provera, Michielon.

La Camera,

impegna il Governo

e per esso il ministro di grazia e giustizia, in collaborazione con il Consiglio superiore della magistratura, a prevedere ed attuare, per magistrati cui attribuire funzioni da giudici delle indagini preliminari, un aumento dei posti in organico, adeguato o corrispondente a quello dei sostituti procuratori nazionali e distrettuali previsto dal decreto in esame e dal decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1992, n. 8.

9/1377/5.

Ferri.

La Camera

impegna il Governo

a realizzare una banca dati ed una pubblicazione aggiornata semestralmente delle organizzazioni criminali di cui all'articolo 416-bis del codice penale, con indicazione delle aree territoriali di azione, del numero di presumibili affiliati delle attività economiche e criminali prevalenti, regolamentandone le possibilità di accesso per i cittadini, il tutto di concerto con la Commissione parlamentare antimafia.

9/1377/6.

Pecoraro Scanio, Colaianni, Nicotra, Mastrantuono, Taradash, Gargani, Ayala, Novelli, Vairo, Martucci, Ferri.

La Camera

impegna il Governo

ad impartire istruzioni affinché il soggiorno cautelare, ai sensi dell'articolo 25-*quater*, comma 1, sia disposto nelle province di residenza.

9/1377/7.

Vairo, Nicotra, Ayala, Gargani.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 4 agosto 1992.**

Andò, d'Aquino, de Luca, Malvestio, Rigo, Rocchetta, Sacconi, Spini.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori):

Andò, d'Aquino, De Luca, Ebner, Faraone, Fiori, Luigi Grillo, Malvestio, Rigo, Rocchetta, Sacconi, Spini.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 3 agosto 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

AZZOLINA ed altri: « Modifiche agli articoli 2424 e 2428 del codice civile, in materia di pubblicità dei trasferimenti di risorse dello Stato alle imprese » (1447);

BOATO ed altri: « Legge quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua » (1449);

BOATO ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (1450);

BOTTA e TASSONE: « Disposizioni in materia di partecipazione delle regioni alle attività di protezione civile. Istituzione dei centri operativi regionali di servizio (CORS) e norme per la riduzione degli incendi boschivi sul territorio nazionale » (1451);

SALVATORE GRILLO: « Abolizione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e interventi per riequilibrare la presenza dello Stato sul territorio nazionale » (1452);

SALVATORE GRILLO: « Istituzione dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Catania » (1453);

SALVATORE GRILLO ed altri: « Norme per la tutela dei cittadini a fronte di omissioni della pubblica amministrazione » (1454);

FERRI ed altri: « Norme sulla elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia e nuova disciplina per la elezione di consigli comunali e provinciali » (1456).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 3 agosto 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

BOATO ed altri: « Modifiche agli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione » (1448).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale d'iniziativa del consiglio regionale dell'Abruzzo.

In data 3 agosto 1992 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente propo-

sta di legge costituzionale d'iniziativa del consiglio regionale dell'Abruzzo:

« Revisione delle norme costituzionali relative ai rapporti tra Stato e regioni » (1455).

Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Bruni ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

BRUNI ed altri: « Riforma del Corpo forestale dello Stato » (668).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato TISCAR per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio) (doc. IV, n. 72);

contro il deputato MATARRESE per il reato di cui all'articolo 40, secondo comma, del codice penale ed 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 73);

contro il deputato PIRO per i reati di cui agli articoli 594 (ingiuria) e 582 (lesione personale) del codice penale (doc. IV, n. 74);

contro il deputato PIRO per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio ad un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 75);

contro il deputato ZOPPI per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio) (doc. IV, n. 76);

contro il deputato PASETTO per il reato di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (violazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) (doc. IV, n. 77);

contro il deputato BORRA, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 81, capoverso, 61, numero 7 e 648 del codice penale (ricettazione continuata ed aggravata); per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 78);

contro il deputato BOSSI per il reato di cui all'articolo 595, secondo e terzo comma, del codice penale (diffamazione aggravata) (doc. IV, n. 79);

contro il deputato PIRO per il reato di cui agli articoli 595, secondo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 80);

contro il deputato SANTUZ per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, aggravata) (doc. IV, n. 81);

contro il deputato ANGHINONI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 10, 81, capoverso, 595 dello stesso codice e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, continuata ed aggravata) (doc. IV, n. 82);

contro il deputato BARUFFI per il reato di cui agli articoli 61, numero 2, 81, capoverso e 648 del codice penale (ricettazione continuata e aggravata); per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre

1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per il reato di cui agli articoli 61, numero 2, 81, capoverso, 648 del codice penale (ricettazione continuata e aggravata); per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, aggravata) (doc. IV, n. 83);

contro il deputato PALERMO per il reato di cui all'articolo 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); per il reato di cui all'articolo 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); per il reato di cui all'articolo 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); per il reato di cui all'articolo n. 323 del codice penale (abuso d'ufficio); per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio) (doc. IV, n. 84);

contro il deputato URSO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112 e 323 dello stesso codice (abuso d'ufficio, aggravato); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112 e 323 dello stesso codice (abuso d'ufficio); per concorso — ai sensi degli articoli 111 e 112 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 323 dello stesso codice (abuso d'ufficio, aggravato) (doc. IV, n. 85);

contro il deputato DEGENNARO per il reato di cui agli articoli 40, secondo comma, del codice penale e 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (violazione delle

norme in materia di disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 86);

contro il deputato BARUFFI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 dello stesso codice (concussione) (doc. IV, n. 87);

contro il deputato LA GLORIA per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 96, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (violazione delle norme per l'elezione alla Camera dei deputati) (doc. IV, n. 88).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa ha trasmesso, con lettera in data 3 agosto 1992, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la relazione sul programma di ricerca e sviluppo pluriennale del sistema missilistico controcarro POLYPHEME (SME 001/90).

Ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, tale richiesta è deferita alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro i 3 settembre 1992.

Annunzio di una risoluzione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'allegato B ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

ALA11-38
Lire 2400